

Ordinanza n.3/2020

Adozione del Regolamento di Scalo per l'aeroporto di Milano Linate

Il Dirigente dell'Enac
Competente per la Direzione Aeroportuale Lombardia

- VISTO il Regolamento (UE) N. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTI gli articoli 687, 705, 718, 1174, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, modificato D.Lgs. 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1997 n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO il D. Lgs. 18 del 13/01/1999 di attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;





- CONSIDERATO che l'Enac, su istanza del gestore aeroportuale e in accoglimento della stessa, ha emesso il provvedimento n.119504 del 31 ottobre 2018, con il quale ha limitato lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 18/99, a due operatori per l'aviazione commerciale e a quattro operatori per l'aviazione generale;
- VISTA la Circolare E.N.A.C. APT 19 del 26/10/2005 con la quale l'ENAC ha fornito le linee guida per la predisposizione del Regolamento di Scalo;
- VISTA la Circolare E.N.A.C. APT 20, "Modifiche delle funzioni e del ruolo delle Direzioni Aeroportuali dell'ENAC" alla luce delle nuove disposizioni legislative e regolamentari, del 16/01/2016;
- VISTA la proposta di revisione dell'Edizione 3.1 del Regolamento di Scalo pervenuta dalla società S.E.A. S.p.A. in data 10 dicembre 2020 per l'introduzione della disciplina della Patente a Punti (per la circolazione dei mezzi nelle aree sterili aeroportuali) e per l'introduzione dell'obbligo - per gli handlers che svolgono servizi oggetto di limitazione - di sottoscrizione di un contratto con il gestore aeroportuale, per assicurare il mantenimento degli standard qualitativi e di sicurezza previsti per il funzionamento dello scalo;
- VISTO il Regolamento di Scalo – Edizione 3.1 del 23.11.2016 – adottato con Ordinanza n.12 del 2 dicembre 2016;
- CONSIDERATA la necessità di aggiornare la suddetta Ordinanza, con la quale è stata adottata l'Edizione 3.1 del 23.11.2016 del Regolamento di Scalo per l'Aeroporto di Milano Linate;
- SENTITI gli Enti di Stato ed il Comitato Utenti nella riunione del 16 dicembre 2020,



ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'aeroporto internazionale di Milano Linate "*Enrico Forlanini*".

Articolo 2

Adozione del Regolamento di Scalo

1. Con la presente Ordinanza è adottato il Regolamento di Scalo – Ed. 4.0 del 31 dicembre 2020, proposto dalla Società di Gestione Aeroportuale SEA S.p.A.
2. Il Regolamento di Scalo – Ed. 4.0 del 31 dicembre 2020, comprensivo degli Allegati Tecnici, è allegato alla presente Ordinanza e ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

Osservanza del Regolamento di Scalo

1. Le attività aeroportuali svolte dalla Società di Gestione Aeroportuale SEA S.p.A. e dagli Operatori aeroportuali pubblici e privati dovranno essere svolte in conformità alle previsioni del Regolamento di Scalo – Ed.4.0.
2. La Società di Gestione e gli Operatori pubblici e privati sono responsabili della formazione del proprio personale in merito al contenuto del Regolamento di Scalo – Ed. 4.0.

Articolo 4

Modifiche al Regolamento di Scalo

1. La Società di Gestione, al fine di assicurare nel tempo il sicuro e regolare utilizzo delle infrastrutture aeroportuali, qualora rilevi l'opportunità di introdurre modifiche al Regolamento di Scalo, proporrà alla Direzione Aeroportuale il nuovo testo per l'approvazione, secondo le previsioni della Circolare Enac di riferimento vigente.

Articolo 5

Rispetto dell'Ordinanza

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Eventuali trasgressori saranno puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.



Articolo 6 Decorrenza

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno **11 Gennaio 2021** ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia e, in particolare, l'Ordinanza N.12 del 2 dicembre 2016.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Milano Linate, 31 dicembre 2020

IL DIRETTORE
Dr.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)